



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0034790 23/01/2023 11,18

Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Ass. : 5017 DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DEL...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 35 del 2023



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino
tel. 0825/765111 Central.- FAX 0825/765469
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

Alla G.R.C. Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque
e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 501700
Via De Gasperi, 28
80134 NAPOLI

Alla Ditta Di Conza Bruno
Via Vittorio Emanuele III, 49.
83046 Lacedonia (AV)

Al Comune di Lacedonia (AV)
Corso Amendola, 10
83046 Lacedonia (AV)

All'A.R.P.A.C.
Via Circumvallazione, 162
83100 AVELLINO

Provincia Autonoma di Trento
Ass.to Territorio Ambiente e Foreste
P.zza Dante, 15
38100 TRENTO
Pec: dip.territorioambienteforeste@pec.provincia.tn.it

Alla Regione Abruzzo
Settore Ecologia
Piazza Unione
65125 PESCARA
Pec. urp@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Piemonte
Dip. Risanamento Ambientale
Via Principe Amedeo, 17
10123 TORINO
Pec: ambiente@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Puglia
Assessorato Ambiente
P.zza Moro, 37
70121 BARI
Pec: servizio.ecologia@pecrupar.puglia.it

Alla Regione Calabria
Ass.to Urbanistica Ambiente
Via Cosenza 1/g

Alla Regione Campania UOD 50 17 02
UOD Osservatori Ambientali Documentazione
Ambientale- Coordinamento e Controllo
Autorizzazioni Ambientali e Regionali
Via De Gasperi, 28
80134 NAPOLI

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Ambiente – Piazza Libertà
83100 Avellino

All'ASL AV
Via degli Imbimbo, 10-12
83100 AVELLINO

Alla Regione Marche
Ass.to Urbanistica Ambientale
60122 ANCONA
Pec: regione.marche.assto.bambientali.sistematicinformativi@emarche.it

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente
85100 POTENZA
Pec: ambiente.territorio@cert.regione.basilicata.it

Alla Regione Molise
Ass.Bil. Fin. Ambiente
Via Cavour, 31
86100 CAMPOBASSO
Pec: regionemolise@cert.regione.molise.it

Alla Regione Sardegna
Ass.to Difesa dell' Ambiente
Via Biasi, 7/9
09131 CAGLIARI
Pec: amb.assessore@pec.regione.sardegna.it

Alla Regione Sicilia
Ass.to Territorio e Ambiente
Viale Regina Sicilia
90100 PALERMO
Pec: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Alla Regione Toscana
Assessorato Ambiente
Via Novoli, 26

88063 CATANZARO LIDO
Pec:capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Alla Regione Emilia-Romagna
Assessorato Ecologia
Via dei Mille, 21
401211 BOLOGNA
Pec:dgambsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Friuli-Venezia Giulia
Assessorato Ambiente
Via Giulia, 7511
34133 TRIESTE
Pec:ambiente.energia.montagna@certregione.fug.it

Alla Regione Lazio
Assessorato Ambiente
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA
Pec:giuseppe.tanzi@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Liguria
Ass.to Ambiente
Via Fieschi, 15
16121 GENOVA
Pec:protocollo@pec.regione.liguria.it

Alla Regione Lombardia
Ass.to Ambiente ed Ecologia
Via F. Fielzi, 22
20124 Milano Pec:ambiente@pec.regione.lombardia.it

50127 FIRENZE
Pec:regionetoscana@
postacert.toscana.it

Alla Regione Umbria
Assessorato Ambiente
P.zza Partigiani, 1
06100 PERUGIA
Pec:regione.giunta@
postacert.umbria.it

Alla Regione Valle D'Aosta
Ass.to Sanità e Ass.za Sociale
P.zza Deffeyes, 1
11100 AOSTA
Pec:sanita_politichesociali@
pec.regione.vda.it

Alla Regione Veneto
Ass.to Urbanistica,
Tutela Ambiente,
Cave e Torbiere
Pal.zzo Balbi-Dorsoduro
30123 VENEZIA
Pec:protocollo.generale@
pec.regione.veneto.it

Provincia Autonoma di Bolzano
Ass.to Ambiente
Via Crispi, 3
39100 BOLZANO
Pec:adm@pec.prov.bz.it

All'Albo Nazionale Gestori Ambientali
C/o C.C.I.A.A. C.so Meridionale, 58
80143 NAPOLI


Oggetto: D.Lgs. 152/06 comma 15 – D.G.R. n.8/19 punto 3.8.6. Richiesta Rinnovo autorizzazione, del D.D. n.15 del 01/02/2013, impianto mobile di trattamento rifiuti inerti speciali non pericolosi “Frantumatore mobile marca RIMAC mod. MOBY 600 – matr. M242 anno 2007”, operazione R5 allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. - Legale rappresentante Sig. Bruno Di Conza – Sede Legale in Lacedonia (AV), via Vittorio Emanuele III, 49. Integrato con **Richiesta parere preventivo Arpac di cui all'art. 34 del D.L. 31/5/2021 n.77 in vigore dal 10/06/2021 e Relazione End of waste in conformità al nuovo D.M. 152/22 del 27/9/22. Rinnovo autorizzazione impianto mobile.** Trasmissione D.D. n.10 del 19/01/23.

Si trasmette copia del Decreto Dirigenziale n.10 del 19/01/2023 della Ditta Di Conza Bruno, autorizzata all'esercizio per l'impianto mobile di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi con le operazioni R5, afferenti all'oggetto, parere favorevole Arpac Dipartimento di Avellino e relazione End of Waste.

Si fa presente che la Società dovrà attenersi alle prescrizioni, per le campagne di attività, di cui al parere favorevole Arpac allegato e a quelle indicate nel decreto nella parte della gestione degli impianti.

Si invitano le Amministrazioni Regionali in indirizzo a voler trasmettere, se del caso, copia del predetto Provvedimento alle Amministrazioni Provinciali comprese nel proprio territorio.

Il Tecnico di Policy Responsabile del Procedimento
Per. Ind. Pasquale Matarazzo



Il Dirigente ad Interim
Ing. Liliana Monaco



All.- Parere favorevole Arpac
Relazione End of waste



Giunta Regionale della Campania

Decreto



Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
10	19/01/2023	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 - art. 208 - c15 - autorizzazione impianto mobile di trattamento rifiuti inerti non pericolosi ed operazioni end of waste

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 2DFF0C1958716B12840F598FFBC071779E6E6ED1

Allegato nr. 1 : 50B312D5EAECA04AA465B20203B3521DEF7BD1D6

Frontespizio Allegato : 81096E1A81DEA97C4E38636C815BD01D500915D5

Per Copia Conforme ad originale digitale
presso la Regione Campania

N. pagine 21 N. allegati 1



Giunta Regionale della Campania



DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Ing. Monaco Liliana

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
10	19/01/2023	17	5

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 - art. 208 - c15 - autorizzazione impianto mobile di trattamento rifiuti inerti non pericolosi ed operazioni end of waste

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE



PREMESSO:

CHE con D.D. n. 15 del 01/02/2013 dall'allora A.G.C. 5 Ecologia Tutela dell'Ambiente Disinquinamento di Avellino alla Ditta Di Conza Bruno, con sede legale nel Comune di Lacedonia (AV), alla Via Vittorio Emanuele III n.49, legalmente rappresentata dal Sig. Di Conza Bruno, nato a Lacedonia (AV) il 13/04/1956 - C.F. DCNBRN56D13E397S, iscritta alla C.C.I.A.A. di Avellino – P.IVA 01697120648, è stata autorizzata all'esercizio, di un impianto mobile di trattamento rifiuti inerti non pericolosi – Frantumatore mobile Marca RIMAC – Mod. Moby 600 – Matricola M242, anno 2007, da adibire alla triturazione di alcune tipologie di rifiuti allo stato solido, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. vo 152/06;

CHE la suddetta autorizzazione si riferisce ad un impianto mobile, di capacità massima di 40 m³/h, considerando la densità media degli inerti, proveniente dall'attività di costruzione e demolizione, di 1,5 ton/m³, la potenzialità oraria stimata è di 60 ton/ora, autorizzato per le operazioni di recupero di cui al codice R5 dell'allegato C al D.Lgs. vo 152/06 mediante frantumazione e vagliatura, di seguito riportato:

N.	Tipo Macchinario	Marca e modello	Matricola	Destinazione d'uso
1	Frantumatore mobile	RIMAC MOD. MOBY 600	M 242 – Anno 2007	Frantumazione di materiali inerti

CHE nel D.D. n. 15 del 01/02/2013 è stata autorizzata l'operazione di recupero (R5) di cui all'allegato C – Parte IV – del D. Lgs.vo 152/06, mediante frantumazione e vagliatura, riferite alle seguenti tipologie di rifiuti inerti non pericolosi:

E.E.R.	Descrizione codice	Attività
01.01.02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R5
01.04.10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*	R5
10.12.01	Residui di miscela di preparazione non sottoposte a trattamento termico	R5
10.12.06	Stampi di scarto	R5
10.13.01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	R5
10.13.14	Rifiuti e fanghi di cemento	R5
16.11.04	Altri rivestimenti di materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03*	R5
16.11.06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05*	R5
17.01.01	Cemento	R5
17.01.02	Mattoni	R5
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R5
17.01.07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06*	R5
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*	R5
17.05.04	Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*	R5



17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*	R5
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*	R5

CHE il D.D. n. 15 del 01/02/2013, stabilisce al comma 3 che l'autorizzazione all'esercizio di che trattasi ha durata 10 anni dal rilascio del provvedimento;

CHE in data 08/11/2022, trasmessa via pec, acquisita agli atti della U.O.D. il 09/11/2022 al prot.n. PG/2022/0550993, il Sig. Di Conza Bruno, legale rappresentante della Ditta de quo, ha presentato istanza di rinnovo in bollo (allegando attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 – art. 3 Decreto Interministeriale 10 novembre 2011) della succitata autorizzazione D.D. n. 15/2013, allegando documentazione conformemente alla D.G.R. n. 8 del 15/01/2019 di modifica della D.G.R. 386/2016 di seguito riportata:

- Dichiarazione che l'impianto mobile è nella piena ed esclusiva disponibilità del soggetto autorizzato (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. allegando documento di riconoscimento alla dichiarazione);
- Autocertificazione relativa all'iscrizione alla CCIAA di Avellino e alla mancata sussistenza di una delle cause di sospensione, decadenza o divieto del Legale Rappresentante e/o del Direttore tecnico, estesa ai familiari conviventi di maggiore età, ai sensi del D.Lgs.vo 159/2011 (Allegati 1b iscr/dich);
- Perizia asseverata di tecnico abilitato sullo stato di fatto dell'impianto mobile attestante la permanenza della conformità dell'impianto a quello autorizzato con l'atto autorizzativo di cui si richiede il rinnovo;
- ricevuta di versamento del c/c postale VCYL 0092 del 07/11/2022, della somma di € 300,00 quale contributo delle spese di istruttoria autorizzazione per rinnovo (Parte Quarta spese amministrative punto 4.2 D.G.R. 8/2019);
- Certificato di iscrizione alla White List - Ufficio Antimafia della Prefettura di Avellino, N° Iscrizione al Registro Prefettizio: 643 – Provvedimento nota prot.n. 1002/12. A.1/Area I del 03/03/2020 – data di scadenza validità: 02/03/2021, la cui iscrizione negli elenchi è equipollente all'informazione ed alla comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. In data 02/02/2021 è stata presentata domanda di permanenza nell'elenco; pertanto, l'iscrizione è efficace anche dopo il 02/03/2021;

CHE con nota della scrivente UOD prot.n.PG/2022/0565432 del 16/11/2022, si chiedevano alla Ditta integrazioni alla succitata documentazione presentata e nello specifico:

- Relazione di tecnico abilitato asseverata, in materia di "cessazione della qualifica del rifiuto" ex art.184 ter del D.lgs. 152/06, comunicazioni ai sensi del comma 3 bis. Comunicazioni ai sensi del comma 9 dell'art. 14 bis del D.L. 101/2019, convertito in Legge 128/2019. Art. 184 ter, comma 3 septies – "End of waste" in conformità al decreto n. 152 del 27/09/2022 del Ministero della Transizione ecologica, nonché, per i codici non inclusi nel decreto de quo, rifarsi al succitato ex art.184del D.Lgs. 152/06, ai sensi del comma 3 bis;

CHE la Società con nota, via pec, del 24/11/2022, acquisita dalla UOD in data 25/11/2022 al prot.n.PG/2022/0585153, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta costituita da:

- Relazione tecnica dell'ing. Vito Del Buono: "Applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, redatta in conformità all'art.184 ter del D.Lgs.152/2006e ss.mm.ii. e D.M.152/2022;



CHE la UOD con nota del 29/11/2022 prot.n.PG/2022/0593232 trasmetteva le integrazioni di cui sopra all'Arpac Dipartimento di Avellino con la richiesta di parere preventivo "obbligatorio e vincolante" sulla Relazione "EoW" redatta ai sensi dell'art. 184-ter comma 3-septies del D.Lgs.152/06 modificato dall'art.14 bis del D.L. 101 del 03/09/2019 (convertito dalla L.128 del 02/11/2019, ed in conformità a quanto esposto nel nuovo D.M. "rifiuti inerti" n.152/2022 del 27/11/2022 in materia di "cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)" del Ministero della transazione Ecologica;

CHE l'Arpac Dipartimento di Avellino con nota prot.n.0062945/2022 del 12/12/2022, acquisita dalla UOD in pari data al prot.n.PG/2022/0615249 chiedeva integrazioni alla relazione tecnica di "cessazione della qualifica del rifiuto" di cui al comma 1 dell'art. 184-ter;

CHE la UOD con nota del 15/12/2022 prot.n.0621474 trasmetteva la succitata nota alla Ditta per ottemperare alla richiesta dell'Arpac;

CHE la Ditta con nota del 30/12/2022, acquisita dalla UOD il 02/01/2023 al prot.n.PG/2023/0000088 trasmetteva le integrazioni richieste dall'Arpac;

CHE la UOD con nota del 05/01/2023 prot.n.PG/2023/0007332 trasmetteva le succitate integrazioni all'Arpac Dipartimento di Avellino per il parere di competenza;

CHE l'Arpac Dipartimento di Avellino con nota del 16/01/2023 prot.n.0003682, acquisita agli atti della UOD il 17/01/2023 al prot.n.PG/20230023704, esprimeva parere favorevole all'autorizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che per le singole campagne di attività che si andranno ad effettuare la ditta specifichi quale utilizzo avrà l'aggregato recuperato, attraverso contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc.

RITENUTO

CHE occorre, pertanto, procedere al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile consistente nella frantumazione di materiali inerti derivanti da demolizioni, costruzioni, frantumazione, da cave di roccia, scavi ecc., nonché rifiuti provenienti da altre attività similari;

CHE il Responsabile tecnico dell'impianto risulta l'ing. Vito Del Buono nato ad Oliveto Citra il 25/10/1977 e residente a Conza della Campania (AV) alla via Giotto, 5, iscritto all'Ordine della Prov. Di Avellino al nr. 2193;

CONSIDERATO

CHE solo di recente con l'entrata in vigore della legge n. 128 del 02/11/2019 (pubblicata sulla G.U. Del 02/11/2019), ovvero la Legge di conversione del D.L. 3 settembre 2011, n. 101, "recante norme urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali", il legislatore nazionale ha introdotto all'art. 14 bis la riforma della "cessazione della qualità di rifiuto", comunemente identificata come End of waste", cercando di dare una risposta al recupero dei rifiuti dopo la riforma dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii;

CHE la Regione Campania ha recepito quanto sopra e, con circolare della D.G. Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18/12/2020 PG/2020/0606032, ha emanato le prime indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 – End of waste. Atto di indirizzo, stabilendo, di pervenire, secondo le linee guida SNPA n.23/2020, alla definizione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di un prodotto utilizzato per scopi specifici, che i proponenti unitamente alla documentazione prevista per le singole autorizzazioni, sono tenuti a fornire apposita relazione contenente quanto descritto nella succitata Circolare;



CHE in virtù del nuovo decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 27 settembre 2022 n. 152 (Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) la relazione End of Waste va adeguata al decreto de quo;

VISTO

il D. Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n.8 del 15/01/2019;
la Legge n.241 del 7/08/1990 e ss.mm.ii.;
il D.D. n. 15 del 01/02/2013;
la Circolare della D.G. Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del 18/12/2020 PG/2020/0606032;
il parere favorevole dell'Arpac del 16/01/2023 prot.n.0003682 sull'End of Waste;
il D.M. 27 settembre 2022 n. 152;
il D.P.G.R. n.157 del 13 dicembre 2022.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Per. Ind. Pasquale Matarazzo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo Responsabile del procedimento con prot.n.0029016 del 19/01/2023 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

RINNOVO dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di trattamento rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e D.G.R. n.8 del 15/01/2019, per le operazioni di recupero di cui al codice R5 dell'allegato C al D.Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii. mediante frantumazione e vagliatura, alla Ditta Di Conza Bruno, con sede legale nel Comune di Lacedonia (AV), alla Via Vittorio Emanuele III n.49, legalmente rappresentata dal Sig. Di Conza Bruno, nato a Lacedonia (AV) il 13/04/1956 - C.F. DCNBRN56D13E397S, iscritta alla C.C.I.A.A. di Avellino – P.IVA 01697120648.

FAR PRESENTE

CHE la Ditta Di Conza Bruno dovrà osservare tutte le prescrizioni previste nell'autorizzazione rilasciata con l'originario D.D. 15 del 01/02/2013, che qui s'intendono integralmente riportate, fermo restando ulteriori disposizioni contenute nel D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 8 del 15/01/2019 e nella Relazione tecnica asseverata allegata alla richiesta di autorizzazione, in materia di "cessazione della qualifica del rifiuto" ex art.184 ter del D.lgs. 152/06, comunicazioni ai sensi del comma 3 bis. Comunicazioni ai sensi del comma 9 dell'art. 14 bis del D.L. 101/2019, convertito in Legge 128/2019. Art. 184 ter, comma 3 septies – "End of waste" redatta in conformità al decreto n. 152 del 27/09/2022 del Ministero della Transizione ecologica, nonché, per i codici non inclusi nel decreto de quo, rifarsi al succitato ex art.184del D.Lgs. 152/06, ai sensi del comma 3 bis;

CHE con il presente decreto sono confermate le operazioni di trattamento riferite alle tipologie di rifiuti autorizzate con D.D. 15 del 01/02/2013 e gli impianti autorizzati utilizzati per le operazioni di recupero, di capacità massima di 40 m³/h, di cui al codice R5 di cui all'allegato C – Parte IV - D.Lgs. vo152/06 mediante frantumazione e segnatamente:

N.	Tipo Macchinario	Marca e modello	Matricola	Destinazione d'uso
----	------------------	-----------------	-----------	--------------------



1	Frantumatore mobile	RIMAC MOD. MOBY 600	M 242 – Anno 2007	Frantumazione materiali inerti	di
---	---------------------	------------------------	----------------------	-----------------------------------	----

PRECISARE

CHE l'autorizzazione del rinnovo si riferisce all'esercizio degli impianti mobili di frantumazione di rifiuti inerti non pericolosi con attività di recupero R5 dell'allegato C - Parte IV del D.Lgs. 152/06 (frantumazione e vagliatura) e ss.mm.ii. ed alle tipologie di rifiuti allo stato fisico solido, contraddistinto dai codici E.E.R. come di seguito elencati:

E.E.R.	Descrizione codice	Attività
01.01.02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R5
01.04.10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*	R5
10.12.01	Residui di miscela di preparazione non sottoposte a trattamento termico	R5
10.12.06	Stampi di scarto	R5
10.13.01	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	R5
10.13.14	Rifiuti e fanghi di cemento	R5
16.11.04	Altri rivestimenti di materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03*	R5
16.11.06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05*	R5
17.01.01	Cemento	R5
17.01.02	Mattoni	R5
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R5
17.01.07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06*	R5
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01*	R5
17.05.04	Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*	R5
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01*	R5
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01*, 17.09.02* e 17.09.03*	R5

STABILIRE

CHE la presente autorizzazione ha durata di 10 anni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento e potrà essere rinnovata, previa presentazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti di Avellino di apposita domanda, entro 180 giorni dalla scadenza, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto, nonché degli eventuali provvedimenti assunti da altri Enti in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività e relativi a prescrizioni integrative o divieti.

CHE in sede di Campagna di attività dovrà essere indicato oltre a quanto già previsto, le caratteristiche della sostanza che cessa la qualifica di rifiuto, esplicitando dettagliatamente la procedura relativa al prodotto in uscita e a quella per la verifica di conformità dell'End of Waste. Deve essere assicurata

la rappresentatività del campione esaminato del prodotto ottenuto in considerazione del lotto massimo soggetto di verifica, riportandolo anche il tutto graficamente;

SPECIFICARE

CHE espressamente (ai sensi dell'art. 3⁴ della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt.) avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

CHE la presente autorizzazione non esonera la Società dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione;

COMUNICARE ad ISPRA, il presente provvedimento autorizzativo entro dieci giorni dalla sua notifica alla Ditta Di Conza Bruno, in applicazione dell'art. 184-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo le modalità dallo stesso Ente indicate;

TRASMETTERE a mezzo pec la presente autorizzazione, che ha validità sull'intero territorio nazionale:

1. alla Ditta Di Conza Bruno, con sede legale nel Comune di Lacedonia (AV) alla via Vittorio Emanuele III, n.49;
2. alla UOD 50 17 00 Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - via De Gasperi, 28 - Napoli;
3. all'Osservatorio Regionale Rifiuti via De Gasperi, 28 - Napoli;
4. al Comune di Lacedonia (AV);
5. alla Provincia di Avellino;
6. all'A.R.P.A.C. di Avellino;
7. all'A.S.L - AV;
8. a tutte le Regioni d'Italia, con preghiera di trasmissione alle rispettive Province, nonché alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

INVIARE il presente provvedimento, per via telematica alla Segreteria della Giunta (cod. 40.03.00.00), all'Albo Gestori Ambientali e disporre per la pubblicazione sulla "casa di vetro".



Il Dirigente ad Interim
(Ing. Liliana Monaco)



**COMUNE DI LACEDONIA
PROVINCIA DI AVELLINO**

IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO - DITTA DI CONZA BRUNO

OGGETTO:

**RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA IN MATERIA DI
"CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DEL RIFIUTO"**

Sede Legale ed Operativa: Via Vittorio Emanuele III, 49 - LACEDONIA (AV)



IL COMMITTENTE
BRUNO DI CONZA

Di Conza Bruno

Via Vittorio Emanuele III, 49
83046 Lacedonia (AV)
P. IVA 01697120648 C.F. DCNBRN56D13E3975

NOVEMBRE 2022

FORMATO
A4

SCALA
/

FOGLIO
1 di 8



RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

"APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA END OF WASTE DI CUI ALL'ART. 184 TER DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. E D.M. 152/2022"

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO -DITTA DI CONZA BRUNO

Il sottoscritto **VITO DEL BUONO** nato a OLIVETO CITRA (SA) il 25.10.1977 e residente in CONZA DELLA CAMPANIA (AV) in Via Giotto 5, C.F. DLBVTI77R25G039J, in qualità di tecnico incaricato dalla ditta **DI CONZA BRUNO** con sede in Lacedonia (AV) in via Vittorio Emanuele III, n. 49, P. IVA: 01697120648, per la redazione della presente perizia inerente al rinnovo dell'autorizzazione e il rispetto alla conformità dell'impianto a quello già autorizzato con D.D. 15 del 01/02/2013, illustra di seguito le operazioni di recupero a farsi con particolare riferimento all'organizzazione del cantiere ed alle quantità che verranno recuperate in loco.

PREMESSA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'art. 184-ter comma 3-septies del D. Lgs 152/2006 modificato dall'art. 14 bis del DL 101 del 03.09.2019 (convertito in legge dalla L.128 del 02/11/2019), ed in conformità a quanto esposto nel nuovo D.M. "rifiuti inerti" n. 152/2022 in materia di "cessazione della qualifica del rifiuto (EoW)".

L'attività di recupero che verrà svolta è identificata secondo l'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i.: Allegato C - Operazioni di recupero:

- R5: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITÀ

Le macchine verranno utilizzate nell'ambito di cantieri mobili nel rispetto dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs 152/2006 Testo Unico Ambientale e del punto 3.8) della D.G.R. n. 8 del 15/01/2019.

Il materiale inerte o bituminoso, una volta demolito, verrà trasportato nel deposito temporaneo, preventivamente individuato nell'ambito del cantiere, per i successivi trattamenti di recupero. Da tali operazioni, se il materiale risponde alle caratteristiche di cui alla Circolare n. 5205/2005 del Ministero dell'ambiente, alla norma UNI 13242 ed alle disposizioni di cui al D.M. 152/2022, allora acquisisce la qualifica di "End of Waste" e quindi potrà essere riutilizzato e commercializzato. La scelta, associata ad una organizzazione ottimale del cantiere, rende possibile il conseguimento dei seguenti risultati positivi:





- limitare la produzione di rifiuti non pericolosi da smaltire in discarica;
- aumentare la quota di rifiuto non pericoloso recuperabile mediante lavorazione e riutilizzo (ad esempio come inerte per costruzione o come sottofondo stradale);
- limitare il traffico generato dalla demolizione (le demolizioni tal quali occupano molto più volume rispetto a un materiale da demolizione selezionato e frantumato).

In caso di giudizio negativo, il materiale verrà trasportato ai centri di smaltimento e/o recupero. Qualora l'attività si trovasse a recuperare e/o frantumare materiale codificato con CER a "specchio", provvederà ad effettuare opportune analisi prima di iniziare l'attività.

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2 del D.M. 152/2022, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene attraverso fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse che si possono sintetizzare in macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, si realizza tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico che consentano il rispetto dei criteri previsti dal D.M. 152/2022.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

In attesa del trasporto all'eventuale sito di utilizzo, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato nel sito in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

Si riporta l'elenco dei rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato:





ELENCO RIFIUTI AMMESSI PER LA PRODUZIONE DI AGGREGATO RECUPERATO DI CUI ALLA Tab. 1 del D.M. 152/2022

Codice CER	Descrizione	Attività di Recupero	Estremi legislativi che ne stabiliscono la qualifica di prodotto
17.01.01	Cemento	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.1.4
17.01.02	Mattoni	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.1.4
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.1.4
17.01.07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.1.4
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.6.4
17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.31-bis.4
17.09.04	Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.1.4
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzioni (sottoposti a trattamento termico)	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.4
17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	R5	D.M. 05/02/98 All.1/Suball.1 punto 7.11

3. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (END OF WASTE)

Ai sensi del comma 1 dell'art. 184-ter Dlgs 152/06, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Nel caso della produzione di aggregati per le costruzioni (inclusi quelli dedicati a usi non strutturali come riempimenti e colmate) le prime tre condizioni saranno soddisfatte in modo inequivocabile nel momento in cui il produttore eseguirà la marcatura CE sulla base delle norme tecniche europee armonizzate (CEN).





Per soddisfare la condizione d), cioè quella relativa alla preservazione della salute umana e dell'ambiente, l'applicazione del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. al settore dei rifiuti inerti appare ormai riduttivo: difatti il D.M. 05/02/1998 fa riferimento alle sole procedure semplificate e per di più prevede un unico test per valutare l'impatto sulla salute dell'uomo e sull'ambiente che va indirettamente a limitare la presenza negli aggregati di elementi costituenti dei rifiuti originari.

Per tale ragione è ormai necessario applicare sistemi di qualità, eventualmente certificati da enti terzi, per raggiungere le condizioni di EoW (End of Waste) al termine del processo di recupero.

A tal proposito si è fatto riferimento anche a quanto previsto dal "Protocollo di gestione dei rifiuti da C&D pubblicato dalla Commissione Europea" che propone l'inserimento di diversi momenti di controllo del processo di recupero. Infine, per fissare le condizioni di EoW dei prodotti da immettere sul mercato, appare logico mantenere l'impostazione delle norme europee armonizzate sugli aggregati, che sono emanate per le loro diverse tipologie d'uso.

In tal modo i requisiti tecnici saranno garantiti dalla marcatura CE (o dal soddisfacimento delle specifiche tecniche fornite dai clienti per i semilavorati) mentre i requisiti ambientali saranno fissati proprio in funzione delle modalità d'uso degli aggregati tenendo conto dei diversi impatti che gli usi stessi possono avere sulle matrici ambientali.

Il comma 2 dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 dispone a sua volta che i criteri "End of Waste" sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria oppure, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali.

Il primo periodo del nuovo comma 3 dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 disponeva che: *"in mancanza di criteri specifici di End of Waste adottati con decreti ministeriali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo - le autorizzazioni per gli impianti di trattamento rifiuti (di cui agli artt. 208, 209, 211 del D. Lgs. 152/2006 e di cui al Titolo III-bis, parte II, del D. Lgs. 152/2006), per lo svolgimento di operazioni di recupero, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2008/98/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*

- a) *materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
- b) *processi e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) *criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) *requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*





e) *un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*”

In data 27 Settembre 2022 è stato emanato il **Decreto Ministeriale n. 152**, col quale si sono stabiliti i nuovi criteri ed i nuovi parametri che determinano la cessazione di rifiuto degli inerti da recupero.

I requisiti minimi del materiale riciclato da utilizzare in forma sciolta nelle opere di ingegneria stradale e viaria, che ha cessato la qualifica di rifiuto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. 152/2022, dovranno essere certificati in conformità a quanto stabilito dalle norme tecniche di settore (norme UNI) e che si differenziano in base all'utilizzo dell'aggregato.

Le norme europee armonizzate applicabili ai materiali primari si applicano anche ai materiali riciclati da costruzione e demolizione, i quali saranno valutati conformemente alle disposizioni delle norme di prodotto europee, quando sono regolati da queste ultime.

Il regolamento sui prodotti da costruzione (Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio) stabilisce norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e fornisce gli strumenti per valutarne le prestazioni.

I prodotti da costruzione regolati da norme armonizzate europee (hEN) saranno corredati di una dichiarazione di prestazione (DoP) e contrassegnati dal marchio CE per aumentare la trasparenza.

I prodotti che non sono (interamente) coperti dalle hEN potranno comunque essere contrassegnati con il marchio CE utilizzando la valutazione tecnica europea (ETA) rilasciata in base ai documenti per la valutazione europea (EAD).

Il documento dell'ETA fornisce informazioni sulle prestazioni dei prodotti da costruzione, da dichiarare in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

Questo strumento volontario consentirà, eventualmente al Gestore, di immettere sul mercato dell'UE prodotti riciclati o riutilizzati, permettendo di dichiarare informazioni specifiche circa le prestazioni dei propri prodotti.

Gli aggregati recuperati risultanti dalle operazioni di recupero rispetteranno i requisiti di qualità dettati dal D.M. 152/2022 che per completezza si riportano di seguito:



PARAMETRI DA RICERCARE E VALORI LIMITE DI CUI ALLA Tab. 2 del D.M. 152/2022

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Amianto	mg/kg espressi come sostanza secca	100 ⁽¹⁾
(IDROCARBURI AROMATICI)		
Benzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Etilbenzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Stirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Toluene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Xilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) ⁽²⁾	mg/kg espressi come sostanza secca	1
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)		
Benzo(a)antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Benzo(b)fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Benzo(k)fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5
Benzo(g, h, i) perilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Crisene	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Indenopirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1
Pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) ⁽³⁾	mg/kg espressi come sostanza secca	10
Fenolo	mg/kg espressi come sostanza secca	1
PCB	mg/kg espressi come sostanza secca	0.06
C>12	mg/kg espressi come sostanza secca	50
Cr VI	mg/kg espressi come sostanza secca	2
Materiali galleggianti ⁽⁴⁾	cm ³ /kg	<5
Frazioni estranee ⁽⁴⁾	% in peso	<1%

1) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (microscopia e/o equivalenti in termini di rilevabilità). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

(2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25-Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27-Benzo(b)fluorantene, 28-Benzo(k)fluorantene, 29-Benzo(g,h,i)perilene, 30-Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32- Dibenzo(a,l)pirene, 33-Dibenzo(a,i)pirene, 34-Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(4) Ove non definito da standard tecnici applicabili.

PARAMETRI TEST DI CESSIONE DI CUI ALLA tab. 3 del D.M. 152/2022





Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	microgrammi/l	50
Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	microgrammi/l	10
Cobalto	microgrammi/l	250
Nichel	microgrammi/l	10
Vanadio	microgrammi/l	250
Arsenico	microgrammi/l	50
Cadmio	microgrammi/l	5
Cromo totale	microgrammi/l	50
Piombo	microgrammi/l	50
Selenio	microgrammi/l	10
Mercurio	microgrammi/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
PH		5,5 < > 12,0

NORME TECNICHE PER CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA tab. 4 del D.M. 152/2022

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche





**NORME TECNICHE PER L'UTILIZZO DELL'AGGREGATO RECUPERATO DI CUI ALLA tab. 5
DEL D.M. 152/2022**

Impiego	Conformità alle norme armonizzate europee/prestazioni	Idoneità tecnica
Colmate, rinterri, ripristini morfologici	UNI EN 13242	UNI EN 11531-1 Prospetto 4a
Corpo del rilevato	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Miscele non legate, strato anticapillare, fondazione, base	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Produzione di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili)	UNI EN 13242	UNI EN 14227-1:2013
Produzione di calcestruzzi	UNI EN 12620	UNI 8520-1Prospetto 1, UNI 8520-2 Appendice A, UNI 11104 Prospetto 4, UNI EN 206 Appendice E, Dm 17 genn. 2018 NTC: Tab 11.2.III

Per tutti gli utilizzi, ad esclusione di quelli di cui alla lettera d), è si applica la Marcatura CE come disposto dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

Gli utilizzi al suolo non devono costituire potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee.

Per gli utilizzi di cui alla lettera f) debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.

4. CONCLUSIONI

Con la presente relazione si chiede il rinnovo dell'autorizzazione del frantoio mobile SIMAC mod. MOBY 600, di cui si rappresentano caratteristiche tecniche nell'allegata relazione specifica.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto **VITO DEL BUONO** nato a OLIVETO CITRA (SA) il 25.10.1977 e residente in CONZA DELLA CAMPANIA (AV) in Via Giotto 5, C.F. DLBVTI77R25G039J, iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri di Avellino al n. 2193





ASSEVERA¹

Che i rifiuti dei quali si chiede autorizzazione sono compatibili con le caratteristiche della macchina (trattasi di tipologie diverse di rifiuti inerti).

- Che le informazioni contenute nella presente relazione sono veritiere e che le informazioni in essa menzionate rispettano quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.M. 152/2022

Conza della Campania (AV), 24/11/2022



¹ Avvertenze:

Consapevole di assumere la qualità di persona che esercita un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e che tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese e producono gli effetti previsti dall'articolo 19, legge 241/1990 il quale al comma 6, dispone che: "Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni"



PEC



Alla **Giunta Regionale della Campania**
UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Collina Liguorini
Avellino

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 comma 15 – D.G.R. n. 8/19 punto 3.8.6. Richiesta rinnovo autorizzazione del D.D. n. 15 del 01/02/2013, impianto mobile di trattamento rifiuti inerti speciali non pericolosi “Frantumatore mobile marca RIMAC mod. MOBY 600 – matr. M242 anno 2007”, operazione R5 allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. – Legale rappresentante Sig. Bruno Di Conza – Sede legale in Lacedonia (AV), via Vittorio Emanuele III, 49.

In riscontro alla richiesta di codesta Giunta Regionale della Campania, protocollo n. 7332 del 05/01/2023, si trasmette il parere tecnico di competenza, relativo all’attività della Società in oggetto.

Il Dirigente U.O.C. Area Territoriale
Direttore a.i. del Dipartimento Provinciale di Avellino
Dott. Vittorio DI RUOCCO

U
ARPA CAMPANIA
2023/0023704
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0003682/2023 del 16/01/2023
Firmatario: VITTORIO DI RUOCCO

Regione Campania
Data: 17/01/2023 09:02:44, PG. 2



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



PEC



Alla **Giunta Regionale della Campania**
UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Collina Liguorini
Avellino

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 comma 15 – D.G.R. n. 8/19 punto 3.8.6. Richiesta rinnovo autorizzazione del D.D. n. 15 del 01/02/2013, impianto mobile di trattamento rifiuti inerti speciali non pericolosi “Frantumatore mobile marca RIMAC mod. MOBY 600 – matr. M242 anno 2007”, operazione R5 allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. – Legale rappresentante Sig. Bruno Di Conza – Sede legale in Lacedonia (AV), via Vittorio Emanuele III, 49.

In riscontro alla richiesta di codesta Giunta Regionale della Campania, protocollo n. 7332 del 05/01/2023, si trasmette il parere tecnico di competenza, relativo all’attività della Società in oggetto.

Il Dirigente U.O.C. Area Territoriale
Direttore a.i. del Dipartimento Provinciale di Avellino
Dott. Vittorio DI RUOCCO

Regione Campania
Data: 17/01/2023 09:02:44, PG/2023/0023704



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



PARERE TECNICO

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208 comma 15 – D.G.R. n. 8/19 punto 3.8.6. Richiesta rinnovo autorizzazione del D.D. n. 15 del 01/02/2013, impianto mobile di trattamento rifiuti inerti speciali non pericolosi “Frantumatore mobile marca RIMAC mod. MOBY 600 – matr. M242 anno 2007”, operazione R5 allegato C parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. – Legale rappresentante Sig. Bruno Di Conza – Sede legale in Lacedonia (AV), via Vittorio Emanuele III, 49.

Con riferimento alla richiesta di rinnovo autorizzazione del D.D. n. 15 del 01/02/2013 relativa all'impianto mobile di trattamento rifiuti inerti speciali non pericolosi in oggetto, prodotta della Ditta Bruno Di Conza, con sede legale in Lacedonia (AV), via Vittorio Emanuele III, 49 ed in riscontro alla richiesta dalla Giunta Regionale della Campania, prot. n. 7332 del 05/01/2023, di “*parere preventivo obbligatorio e vincolante sulle integrazioni della stessa redatta ai sensi dell'art. 184-ter comma 3-septies del D.Lgs. 152/06 ...*”, si è proceduto alla valutazione della Relazione tecnica integrativa trasmessa dalla società in argomento, acquisita al protocollo ARPAC con n. 199 del 02/01/2023, ed allegata alla richiesta di parere della Regione.

Lo scrivente Dipartimento, nel ribadire che il presente parere **non è ne obbligatorio ne vincolante** in quanto con l'emanazione del D.M. n°152/2022 sono state disciplinate le procedure per il recupero dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione, nel garantire il proprio supporto per quanto attiene agli aspetti di competenza, all'esito della valutazione della Relazione tecnica integrativa di cessazione della qualifica di rifiuto, a firma dell'ing. Vito Del Buono in qualità di tecnico incaricato dalla ditta Di Conza Bruno, ritiene che:

VISTI:

- il D.M. 27 settembre 2022, n. 152 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
- le Linee Guida SNPA per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 – Revisione gennaio 2022;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998, Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;

rappresenta quanto segue.

Regione Campania
Data: 17/01/2023 09:02:44, PG/2023/0023704



ityaustria
CERTIFIED
No.27412/0
No.01482/0



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



PREMESSO CHE:

- con precedente parere tecnico di ARPAC, protocollo N. 62945/2022 del 12/12/2022, si chiedevano chiarimenti/integrazioni:

VISTI:

- gli atti progettuali integrativi, trasmessi dall'Ing. Vito Del Buono, in qualità di tecnico incaricato dal legale rappresentante della ditta in oggetto, Sig. Giovanni Romano, ed acquisiti al protocollo ARPAC con n. 199/2023 del 02/01/2023, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che per le singole campagne di attività che si andranno ad effettuare la ditta specifichi quale utilizzo avrà l'aggregato recuperato, attraverso contratti commerciali, lettere di intenti, ordini ecc.

Il presente parere viene rilasciato per le specifiche competenze tecniche dell'ARPAC, fatte salve le competenze di altri Enti e di quanto regolamentato dalla vigente legislazione in materia sanitaria, di sicurezza, di edilizia, urbanistica, paesaggistica ed antincendio.

Avellino, 16/01/2023

Il nucleo tecnico di valutazione

Il tecnico dell'U.O. SURC

Arch. Ferdinando NACCHIO

Il Dirigente dell'U.O. Suolo Rifiuti e Siti Contaminati

Dott. Fabio TAGLIALATELA

Regione Campania
Data: 17/01/2023 09:02:44, PG/2023/0023704



ityaustria
CERTIFIED
No.27412/0
No.01462/0



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638